



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 19.01.2021

Info/15(R)/DAL 1 GENNAIO 2021 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI DAL RESTYLING DELLA NORMATIVA AMBIENTALE -L'opinione di Confindustria e ItaliaOggi

REMEMBER: LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI DAL RESTYLING DEL DLGS 116/20 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020. L'OPINIONE DI CONFINDUSTRIA E L'ARTICOLO DI ITALIAOGGI

Riteniamo di ritornare sull'argomento già affrontato nella nostra circolare diffusa a suo tempo sull'argomento (*Info/175 (R)/6° pillola sulle modifiche al Dlgs 152/06: approfondimento definizioni rifiuti urbani e rifiuti speciali-Riflessi e criticità su ex assimilazione*) e riportata in calce a questa mail e in allegato, per eliminare ogni confusione **sull'operatività, dal 1° gennaio 2021** (non prorogata nemmeno dal DL Milleproroghe !) **della nuova classificazione dei rifiuti** introdotta con la modifica degli art. 183 e 184 del Dlgs 152/06 dal Dlgs 116/20, che, in sostanza, ha eliminato dal Codice Ambientale il concetto di "assimilazione" e il relativo potere di assimilazione prima delegato ai Comuni e ora invece lasciato agli **allegati L-quater e L-quinqies che classificano "ope legis" come rifiuti urbani le tipologie CER e le attività che li producono indicate nei rispettivi allegati.**

Non ci dilunghiamo a ripetere quanto già ampiamente spiegato con informative e anche webinar che si sono svolti nei mesi scorsi, ma, invece, per "rinfrescare la memoria", riteniamo utile consigliare la lettura dell'ultima **informativa di Confindustria Macerata** (sotto riportata), che condividiamo integralmente, anche relativamente in merito all'interpretazione della nuova formulazione di "rifiuti speciali" quali quelli prodotti dalle industrie, quali utenze diverse da quelle dell'allegato L-quinqies, e per i quali è previsto il conferimento a privati senza necessità dell'attestazione prevista dal nuovo art. 198 comma 2-bis, necessaria invece per le utenze domestiche che decidono di conferirli del gestore privato.

Inoltre riteniamo interessante anche la lettura dell'articolo di ItaliOggi, del 18 gennaio scorso (allegato) in quanto riporta una panoramica molto interessante del restyling prodotto alla normativa ambientale in merito alla questione della classificazioni dei rifiuti e altro.

(Segue)

Facciamo seguito alle nostre precedenti informative e webinar di approfondimento sul tema del recepimento del pacchetto di direttive europee sull'economia circolare per ricordare che dal **1° gennaio 2021** entra in vigore la nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal **D.lgs. 116/2020**.

I rifiuti che potranno essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani non saranno più quelli stabiliti dai Comuni con apposito regolamento che assimilava, per qualità e quantità, i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, bensì quelli individuati e prodotti da attività riportati in appositi elenchi.

In tali attività non appaiono quelle industriali con capannoni. I rifiuti da esse prodotti non saranno pertanto mai urbani ma sempre speciali.

Per l'utenza non domestica la cui attività è compresa nell'elenco è comunque prevista la possibilità di avviare i rifiuti urbani al recupero al di fuori del servizio pubblico al fine di ottenere una riduzione della tariffa rifiuti (TARI).

Di seguito si riportano più in dettaglio le principali novità.

Rifiuti urbani

A partire da tale data saranno **rifiuti urbani** i rifiuti individuati **nell'allegato L-quater**, alla Parte IV del Codice dell'Ambiente, prodotti dalle **attività** elencate **nell'allegato L-quinquies**, (elenchi di seguito riportati) alla Parte IV del Codice dell'Ambiente. (Art. 183 lettera b-ter):

Evidenziamo che nell'elenco delle attività **non appaiono quelle industriali con capannoni**.

Al contrario, non saranno mai urbani, **ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse** da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle **le attività industriali con capannoni**.

Una ulteriore specifica della definizione di "rifiuto urbano" proviene dall'introduzione della lettera **b-sexies)** dell'**art. 183, comma 1, per cui i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione**.

Inoltre, a seguito dell'introduzione della nuova definizione di rifiuto urbano si è reso necessario un **coordinamento con la disciplina di cui**

all'art. 198 del Codice dell'Ambiente che riguarda le competenze dei Comuni.

In tal senso, l'art. 198 è modificato nei seguenti termini:

- **I riferimenti ai rifiuti assimilati vengono soppressi (comma 1),** pertanto a seguito della modifica i comuni concorrono **alla sola gestione dei rifiuti urbani.**
- **Vengono stabiliti i contenuti dei regolamenti che i comuni concorrono a disciplinare in materia di gestione dei rifiuti urbani (comma 2).** Più in dettaglio, la modifica **sopprime il riferimento ai rifiuti assimilati contenuta nella lettera c)** (che indica come contenuto dei regolamenti anche le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi) e **sopprime del tutto la lettera g)** che indicava, come ulteriore contenuto dei regolamenti, l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Rifiuti speciali

Non saranno mai urbani, **ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse** da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle **le attività industriali con capannoni.**

L' art. 183, lettera b-sexies indica ciò che è **escluso dalla classificazione di rifiuti urbani** (già a partire dal 26 settembre u.s.), infatti la disposizione così recita: **"i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti trattamento acque reflue, ivi compresi i fanghi da depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione"**, risultando così evidente che **i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali sono rifiuti speciali.**

L'art. 184 c. 3 viene modificato mediante **una riformulazione dell'elenco dei rifiuti da qualificarsi come speciali** nell'ambito delle attività di classificazione. Vengono, quindi, considerati speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2(rifiuti urbani);
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2(rifiuti urbani);
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2(rifiuti urbani);
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2(rifiuti urbani);

- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- ix. i veicoli fuori uso.

Riduzione tariffaria per utenza non domestica

I nuovi rifiuti **urbani** continuano a rientrare nella competenza dei Comuni o Enti gestori del servizio e dovranno essere ad essi conferiti. E' prevista comunque la possibilità per l'utenza non domestica di avviare tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.

Tali indicazioni sono riportate all'articolo 198 comma 2- bis, che dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante **attestazione** rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi **Tale attestazione non è richiesta per le attività industriali in quanto escluse come voce dall'Allegato L-quinquies**

- Integrale sostituzione del comma 10 art 238. Le disposizioni in merito alla **tariffa per la gestione dei rifiuti urbani**, prevedono esplicitamente che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al **recupero** mediante **attestazione** rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi **sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.**

Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

L'attestazione non è richiesta per le utenze industriali, in quanto esplicitamente escluse dall'allegato L-quinquies.